



Delibera della Giunta Regionale n. 273 del 21/05/2025

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

Oggetto dell'Atto:

ATTIVITA' E FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO
SISMICO - TRASFERIMENTO FUNZIONI AI COMUNI E PRESA D'ATTO DELLE RINUNCE
DEI COMUNI - ANNO 2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. – *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico* e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 e ss.mm.ii. – *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- b. con Delibera n. 161 del 04/04/12 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12), la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione del suddetto articolo 4-bis in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sono trasferibili agli enti richiedenti e ha, tra l'altro, stabilito, al punto 17, che il trasferimento delle attività e delle funzioni decorra dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce il trasferimento;
- c. con Delibera n. 317 del 28/06/12 (B.U.R.C. n. 42 del 09/07/12) ed analoghe successive deliberazioni, la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento delle attività e delle funzioni in argomento agli enti che, negli anni, ne hanno fatto regolare richiesta;
- d. con Delibera n. 181 del 14/04/15, la Giunta Regionale ha provveduto, oltre che al trasferimento per l'anno 2015 delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta, all'approvazione delle nuove Linee Guida da fornire agli enti destinatari dei trasferimenti;
- e. l'applicazione delle suddette linee guida va operata in coordinamento con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I, II e IV, del D.P.R. 380/2001, la L.R. 9/83 e il Reg. 4/10;
- f. con circolare prot. n. 745065 del 13.11.2017, la Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile ha chiarito che «*per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali fino al torrino e/o al colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate*»;
- g. con la Delibera n. 356 del 07/07/2022 di trasferimento, ampliamento e revoca delle funzioni di cui all'art. 4bis della L.R. 9/83, sono state, altresì, fornite, al punto 5, delle disposizioni relative all'efficacia del trasferimento o ampliamento delle predette funzioni, a modifica di quanto previsto con D.G.R. n. 161/2012;
- h. con D.G.R. n. 572 del 18.10.2023 sono state apportate modifiche a quanto previsto nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2012 e 356/2022;

RILEVATO che:

- a. ai sensi del testo vigente dell'articolo 4-bis della L.R. 9/83 possono essere richieste le seguenti tipologie di trasferimento o rinuncia delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83:
 - a.1. trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, per tutte le opere la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50;
 - a.2. per i Comuni che precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 16/2014 avevano ottenuto il trasferimento per le sole opere di edilizia privata di altezza strutturale inferiore a metri 10,50, ampliamento delle attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, per comprendere anche le opere pubbliche o d'interesse pubblico di altezza strutturale inferiore a metri 10,50;
 - a.3. rinuncia al trasferimento già ottenuto per Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata che presentano istanza motivata;

PRESO ATTO, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a. con D.G.R. n. 572 del 18.10.2023 è stato stabilito, a modifica di quanto previsto nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 161/2012 e 356/2022, che:

- a.1. (punto 5.1. della delibera) l'ente destinatario del trasferimento o dell'ampliamento (ovvero il Comune capofila, nel caso di associazione o unione di Comuni) deve inviare all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce il trasferimento o l'ampliamento o nel maggior termine concesso in caso di richiesta motivata di proroga, la comunicazione di aver effettuato tutti gli adempimenti necessari all'effettivo inizio dello svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto del trasferimento o dell'ampliamento, unitamente, in caso di Comuni in forma associata, alle deliberazioni consiliari di approvazione, da parte di tutti i Comuni, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle convenzioni per lo svolgimento congiunto delle predette attività e funzioni;
- a.2. (punto 5.2. della delibera) nelle more, e comunque sino alla notifica del positivo espletamento delle verifiche sulla comunicazione di cui al punto che precede, da effettuarsi (salvo sospensione dei termini per eventuali integrazioni) entro 10 giorni, le attività e le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento o ampliamento continuano ad essere svolte dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio;
- a.3. (punto 5.3. della delibera) l'efficacia della rinuncia al trasferimento già ottenuto continua invece a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce la rinuncia, consentendo così all'ente di portare a completamento le attività già avviate;
- b. per effetto delle pregresse deliberazioni e delle verifiche svolte ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 572/2023, sul territorio regionale risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, in attuazione del citato articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., n° 256 Comuni così ripartiti tra le varie Province:

AV	BN	CE	NA	SA	totale
39	51	92	51	23	256

- c. gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio hanno effettuato le istruttorie di competenza sulle richieste di trasferimento, ampliamento o rinuncia pervenute;
- d. sulla base e a condivisione di tali istruttorie, gli Uffici della Direzione Generale competente hanno predisposto un documento (Allegato A) riportante gli esiti delle medesime, indicando in particolare quelle accoglibili (Sezione A1) e quelle non accoglibili (Sezione A2);
- e. le attività e le funzioni oggetto di trasferimento, ampliamento o rinuncia, sono quelle già specificate nelle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n.181 del 14/04/2015 la cui applicazione va coordinata con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I, II e III, del D.P.R. 380/2001, la L.R. n. 9/1983 e il Regolamento regionale n. 4/2010;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto che sul territorio regionale risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, in attuazione del citato articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., n° 256 Comuni così ripartiti tra le varie Province:

AV	BN	CE	NA	SA	totale
39	51	92	51	23	256

- b. di dover prendere atto delle istanze pervenute dai Comuni, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii., di trasferimento delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nonché di rinuncia delle stesse e dell'esito della relativa istruttoria svolta dai competenti uffici della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, come da documento allegato A alla presente deliberazione;
- c. di dover disporre il trasferimento, in favore dei Comuni, in forma singola o associata, delle attività e delle funzioni in relazione alle istanze, risultate accoglibili, indicate nella sezione A1 del suddetto allegato A;
- d. di dover disporre il trasferimento, in favore degli Uffici del Genio civile competenti per territorio, delle attività e delle funzioni già esercitate dai Comuni, in relazione alle rinunce da essi presentate, risultate accoglibili, indicate nella sezione A1 del suddetto allegato A;
- e. di dover precisare che si applica quanto disposto al punto 5 della D.G.R. n. 572 del 18.10.2023;

- f. di dover prendere atto che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento, ampliamento o rinuncia, sono quelle già specificate nelle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n.181 del 14/04/2015 la cui applicazione va coordinata con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I, II e III, del D.P.R. 380/2001, la L.R. n. 9/1983 e il Regolamento regionale n. 4/2010;
- g. di dover demandare gli atti consequenziali all'attuazione della presente deliberazione alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile ed agli Uffici territoriali del Genio civile, tra i quali - all'esito della procedura di cui ai precedenti punti e.1 e e.2 - la redazione dell'elenco completo dei Comuni a cui sono state trasferite attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico (art.4-bis L.R.9/83 s.m.i.), da pubblicare sul B.U.R.C. per garantirne la piena conoscibilità da parte degli enti interessati e dell'autorità giudiziaria;

VISTI:

- a. la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 4 del 2010 e ss.mm.ii.;
- c. la DGR n. 161 del 04/04/2012 (disposizioni per l'attuazione dell'art.4-bis della L.R. 9/83);
- d. la DGR n.181 del 14/04/2015 (Linee-Guida per l'espletamento delle funzioni trasferite e trasferimenti e ampliamenti per l'anno 2015);
- e. la DGR n. 572 del 18/10/2023 (trasferimenti, ampliamenti e rinunce per l'anno 2023);
- f. la DGR n. 404 del 31/07/2024 (trasferimenti, ampliamenti e rinunce per l'anno 2024);

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto che sul territorio regionale risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, in attuazione del citato articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e ss.mm.ii., n° 256 Comuni così ripartiti tra le varie Province:

AV	BN	CE	NA	SA	totale
39	51	92	51	23	256

2. di prendere atto delle istanze pervenute dai Comuni, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii., di trasferimento delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nonché di rinuncia delle stesse e dell'esito della relativa istruttoria svolta dai competenti uffici della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, come da documento allegato A alla presente deliberazione;
3. di disporre il trasferimento, in favore dei Comuni, in forma singola o associata, delle attività e delle funzioni in relazione alle istanze, risultate accoglibili, indicate nella sezione A1 del suddetto allegato A;
4. di disporre il trasferimento, in favore degli Uffici del Genio civile competenti per territorio, delle attività e delle funzioni già esercitate dai Comuni, in relazione alle rinunce da essi presentate, risultate accoglibili, indicate nella sezione A1 del suddetto allegato A;
5. di precisare che si applica quanto disposto al punto 5 della D.G.R. n. 572 del 18.10.2023;
6. di prendere atto che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento, ampliamento o rinuncia, sono quelle già specificate nelle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n.181 del 14/04/2015 la cui applicazione va coordinata con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I, II e III, del D.P.R. 380/2001, la L.R. n. 9/1983 e il Regolamento regionale n. 4/2010;
7. di demandare gli atti consequenziali all'attuazione della presente deliberazione alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile ed agli Uffici territoriali del Genio civile, tra i quali - all'esito della procedura di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2 - la redazione dell'elenco completo dei Comuni a cui sono state trasferite attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico (art.4-bis L.R.9/83 s.m.i.), da pubblicare sul B.U.R.C. per garantirne la piena conoscibilità da parte degli enti interessati e dell'autorità giudiziaria;

8. di trasmettere il presente provvedimento:
- 8.1. alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 - 8.2. allo Staff 50-18-91 Funzioni di supporto tecnico-operativo;
 - 8.3. alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - 8.4. agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale e sul BURC.